

Penale Sent. Sez. 2 Num. 50293 Anno 2015

Presidente: GENTILE MARIO

Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

Data Udienza: 16/09/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Simonetti Vincenzo, n. Stilo 25 febbraio 1951;

Zucco Pietro Domenico, n. Riace 3 aprile 1957

avverso la sentenza, in data 20 novembre 2014, della Corte d'appello di Reggio Calabria, con la quale è stata confermata la condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

sentito l'avv.to Vincenzina Leone del foro di Reggio Calabria, di fiducia per Simonetti Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi del Simonetti

RITENUTO IN FATTO

Simonetti Vincenzo e Zucco Pietro Domenico hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 20 novembre 2014, della Corte d'appello di Reggio Calabria, con la quale è stata confermata la condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

A sostegno dell'impugnazione il Simonetti, con due distinti ricorsi ha dedotto una serie di motivi, che verranno esposti unitariamente:



- a) Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

Il ricorrente ha contestato la ritenuta sproporzione tra le possibilità economiche dimostrate e quelle effettive dichiarate; e con il secondo ricorso la sussistenza della effettiva disponibilità dei beni in ordine ai quali è stata contestata la intestazione fittizia dei medesimi (punto 2)

2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame e conseguente erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo, dolo specifico, richiesto dall'art. in esame.

Il ricorrente lamenta che nonostante il deposito di una perizia dimostrativa della provenienza dei beni sono stati sequestrati beni che non erano di esclusiva proprietà del ricorrente e comunque non erano attinenti all'attività imprenditoriale svolta bensì alla pastorizia.

Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione nei provvedimenti adottati dalla Corte reggina e il fatto che i primi giudici non hanno valorizzate le testimonianze e le dichiarazioni acquisite in dibattimento; con il secondo ricorso ha censurato, al contrario, la ritenuta rilevanza delle dichiarazioni rese dal coimputato di reato connesso Antonino Marulla, che non sono state riscontrate con elementi esterni (punto 3).


3) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 518 e 522 cod. proc. pen. con riguardo alla variazione della data *commissi delicti*.

Il ricorrente censura la natura di reato permanente attribuita dalla corte al reato contestato, anche perché le modifiche societarie poste in essere dopo la costituzione della società interessata debbono considerarsi modifiche formali, dove dovrebbe essere dimostrata la natura delle finalità elusive per ogni singola operazione compiuta.

4) erronea applicazione della recidiva

Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva

5) richiesta di declaratoria di prescrizione.



In assenza di cause di interruzione della decorrenza della prescrizione deve ritenersi maturato il termine di estinzione del reato per tale motivo; tale motivo è stato dedotto anche con il secondo ricorso, al punto 1, partendo dalla data di costituzione della società Euroservizi Ma.Gi.Ca. del 12 luglio 1999, e della Treesse del 4 maggio 2004.

Zucco Pietro Domenico ha dedotto:

- a) Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 *quinqies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306.


Lo Zucco è stato presidente della soc. Cooperativa Ma.Gi.Ca. che ha stipulato un contratto di collaborazione con il Simonetti quale consulente tecnico per la lavorazione della pietra. Non vi sarebbe stato alcun accordo con il Simonetti per realizzare attività elusive dal punto di vista patrimoniale, utilizzando lo schermo societario della Ma.Gi.Ca. La presenza del Simonetti nel cantiere della Ma.Gi.Ca. deve ricondursi all'attività di collaborazione svolta in favore della società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono infondati e i motivi dedotti dai due ricorrenti verranno trattati unitariamente stante la stretta connessione motivazionale concernente i motivi stessi.

1.1 In particolare in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 12 *quinqies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 dedotta sia del Simonetti che dallo Zucco la Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è stata adottata sulla base di una interpretazione normativa condivisibile, sorretta peraltro da una analisi puntuale degli elementi probatori presenti nel procedimento, che hanno consentito una verifica articolata, approfondita e coerente rispetto alla disciplina normativa e alla consolidata interpretazione giurisprudenziale in ordine all'esistenza delle condizioni legittimanti la ritenuta sussistenza del reato *de quo*.

Con logica argomentazione, i giudici di merito hanno evidenziato come il reato previsto dall'art. 12 *quinqies* l. 356/1992 a carico degli imputati sia stato individuato anche con l'indicazione di fatti concreti, caratterizzati dagli elementi dell'attualità e della univocità interpretativa, anche rispetto alla sussistenza del dolo specifico, con riferimento alla possibile configurazione di comportamenti elusivi della eventuale misura di prevenzione patrimoniale; la ricostruzione dei fatti appare coerente nella dimostrazione di come tali comportamenti siano stati



finalizzati a realizzare soluzioni di mascheramento del patrimonio, fondamentali per ostacolare un corretto giudizio di prevenzione, anche per ciò che riguarda l'accertamento della sproporzione tra l'entità dei redditi e del patrimonio da un lato e l'indice di arricchimento ingiustificato e di pericolosità che si ricava dalle sproporzioni rispetto ai rispettivi valori (si veda il riferimento ai risultati dello svolgimento dell'attività ispettiva a fini previdenziali svolta all'interno della Cooperativa Ma.Gi.Ca. con la constatazione dell'unicità degli uffici tra la Cooperativa e quella della ditta individuale Simonetti Graniti di Vincenzo Simonetti, l'ampio spettro delle attività svolte dal Simonetti, la riconducibilità del patrimonio aziendale della cooperativa a quello confiscato in precedenza alla Scavical di Guarna Maria Luisa cognata del Simonetti, con decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 79 del 24 maggio 2000. I giudici di merito hanno fatto riferimento altresì alla copiosa documentazione sequestrata in base alla quale è stata ricostruita la complessa tela di commistioni esistente tra i due centri di interesse commerciale v. pag. 3, 4, sent. app. in base alla quale anche la soc. Treesse viene considerata di fatto appartenente al Simonetti v. pag. 5 della sentenza d'appello) La valutazione operata dai giudici di merito trova supporto anche nelle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso Marulla, e degli altri testimoni escussi, tra cui l'amministratore giudiziario Marcianò, lo stesso consulente dello Zucco, Baldari e tutte le altre circostanze di fatto, tra cui la condizione di evasore totale del Simonetti e la circostanza che la cooperativa utilizzava un conto corrente intestato al Simonetti, che hanno fatto ritenere ai giudici di merito la sussistenza di un solido quadro di elementi su cui fondare un giudizio di colpevolezza (v. pagg. 10 - 15 della sentenza impugnata).

La coerenza logica motivazionale del provvedimento adottato e l'interpretazione della norma invocata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appare dunque adeguata rispetto alla valutazione degli elementi relativi alla configurabilità del delitto in esame.

2. Sotto questo profilo osserva la Corte che il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 *quinquies*, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356) punisce l'intestazione fittizia o il fraudolento trasferimento di denaro, beni o altre utilità posti in essere al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali o sul contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati inerenti alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Il riferimento alle mere disposizioni di legge anziché alle misure (già in essere o ancora *sub iudice*) evidenzia in modo netto l'abbassamento della soglia

di punibilità della fattispecie (che è a forma libera: cfr. Cass. Sez. I, 26 aprile 2007, n. 30165, CED Cass., n.237595; Cass. Sez. I, 10 febbraio 2005, n. 14626, CED Cass., n. 231379; Cass. Sez. II, 9 luglio 2004, n. 38733 CED Cass., n. 230109; Cass. Sez. I, del 15.10.03, n. 43049, CED Cass., n. 226607), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta. La particolare ampiezza dell'elemento materiale trova un corretto bilanciamento nella specifica configurazione dell'elemento psicologico, la cui illiceità viene puntualmente qualificata, individualizzando quindi come illecita una condotta altrimenti penalmente irrilevante e ponendo al riparo la norma da censura di illegittimità costituzionale per una eventuale indeterminatezza con riferimento all'art. 25, comma 2 Cost. (v., Cass., Sez. V, 25 settembre 2007, n. 39992, CED Cass., n. 238189; Cass., Sez. VI, 4 luglio 2011, n. 27666, CED Cass., n. 250356; Cass., Sez. II, 24/11/2011, n. 45, CED Cass., n. 251750). Le finalità di politica criminale della norma rivelano pertanto che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato né una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. Non a caso esso viene descritto come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in motivazione, Cass. Sez. V, 15 gennaio 2009, n. 5541, CED Cass., n. 243163). Questa conclusione trova una sua esegetica conferma nella considerazione che quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza, nella struttura materiale del reato, all'applicazione di misure di prevenzione o alla pendenza dei relativi procedimenti lo ha fatto esplicitamente, come nella figura delittuosa delineata nel corpo dello stesso art. 12 *quinquies*, al comma 2 cit. D.L.. In ragione della finalità suindicata è stato dunque affermato dalla giurisprudenza che integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Cass., Sez. II, 8 marzo 2011, n. 23131, CED Cass., n. 250561; Cass.,



Sez. 1, del 15 ottobre 2003, n. 43049, CED Cass., n. 226607). Lineamento essenziale dunque della fattispecie criminosa è pertanto la consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. Così definiti la struttura e i limiti del reato di cui si parla, emerge la condivisibilità sul piano giuridico dell'argomentazione svolta nella sentenza impugnata, che valuta la sussistenza dell'interposizione fittizia sulla base dei complessivi elementi indiziari emergenti dagli atti, e sopra individuati, e non solo nelle ipotesi in cui essa concerna il patrimonio nella sua interezza, ma anche nella diversa ipotesi in cui essa è riferibile solo ad una quota di esso, e, quindi, anche nell'ipotesi in cui un soggetto divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, partecipante della proprietà aziendale e degli utili. Per questo appare puntuale il riferimento ad una valutazione dinamica della vicenda alla luce degli importanti elementi acquisiti nel corso del presente procedimento e una volta confermata la natura permanente degli effetti scaturenti dal negozio incriminato (cfr. Cass. Sez. Un. 21 febbraio 2001, Ferrarese, n. 8, CED Cass., n. 218768);

3. A parere della Corte, dunque, i giudici di merito hanno ricostruito con adeguata coerenza il collegamento tra l'attività degli imputati e il reato contestato. Il provvedimento pertanto sotto il profilo giuridico appare indenne dalla necessità di una rivisitazione critica alla luce degli elementi di fatto e dei principi di diritto sopraesposti sia per quanto riguarda la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di responsabilità, sia in relazione ai termini prescrizionali, che considerata la natura permanente del reato devono partire dall'ultima modifica formale della compagine societaria, chiaramente adottata a fini elusivi, e perfettamente individuata nel provvedimento impugnato (v. il calcolo della prescrizione effettuato a pag. 18 della sentenza impugnata).

4. Deve ritenersi manifestamente infondato il motivo concernente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che in ordine alla circostanza del mutamento della data di perfezionamento del reato i ricorrenti hanno avuto ampia possibilità di difendersi, hanno accettato il contraddittorio e pertanto non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa.

5. Il motivo concernente l'applicazione della recidiva, appare aspecifico rispetto al puntuale riferimento alla gravità dei fatti, alla personalità del prevenuto, quale emerge dai criteri utilizzati per la dosimetria della pena e dagli elementi di re-



sponsabilità quali emergono dal complessivo quadro ricostruito dai giudici del merito.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni devono essere rigettati i ricorsi del Simonetti e dello Zucco e gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Roma, li 16 settembre 2016

Il Consigliere estensore

Giovanni Diotallevi



Il Presidente

Mario Gentile



INTESE IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale